



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte**

**(Sezione Prima)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 362 del 2021, proposto da Federdistribuzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Roderi, Erica Santantonio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giorgio Alessandro Roderi in Milano, via Legnano 16;

***contro***

Regione Piemonte rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Scisciòt, presso lo stesso

elettivamente e fisicamente domiciliata in Torino, corso Regina Margherita n° 174;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia e previa sospensione e adozione di misure cautelari ex art. 56 D.L.vo 104/2010, del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte 29 aprile 2021 n. 52 con cui si ordina la chiusura per la*

*giornata del 1° maggio 2021 di tutte le Medie e Grandi Strutture di Vendita site nel territorio regionale della Regione e di ogni altro atto presupposto, preordinato, consequenziale e connesso, ancorché non noto, con riserva di motivi aggiunti.*

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Vista la memoria di costituzione in giudizio della Regione Piemonte con la quale si chiede il rigetto della domanda di adozione di misure cautelari;

Ritenuto che la domanda cautelare merita accoglimento per le seguenti considerazioni.

Con l'impugnato Decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 aprile 2021, n. 52, si dispone che “che, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica, e tenuto conto delle misure già disposte con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ferma restando l'applicazione alla Regione Piemonte delle misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona gialla, nel territorio regionale si adottino le seguenti misure: ... nella intera giornata del 1 maggio 2021, fatte salve le farmacie, parafarmacie, tabaccherie, edicole, presidi sanitari, sono chiusi tutti gli esercizi commerciali presenti: nelle grandi strutture di vendita, la cui superficie di vendita è superiore a mq. 1.500 nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti o con superficie di vendita superiore a mq. 2.500 nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti; ° nelle medie strutture di vendita, la cui superficie di vendita è compresa tra mq. 151 e mq. 1.500 nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti o con superficie tra mq. 251 e mq. 2.500 nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti”.

In applicazione del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, e dell'ordinanza del Ministro della Salute con riguardo al territorio piemontese, alla luce del “Monitoraggio Fase 2 Report 49” del Ministero della Salute e dell'Istituto

Superiore di Sanità, riferito alla settimana 12 aprile – 18 aprile si rileva nel provvedimento impugnato che:

“risultano in calo il numero dei nuovi casi segnalati per giorno al sistema di sorveglianza integrata COVID-19 dell’Istituto Superiore di Sanità (7.109 vs 8.782; -19.1%) e quello relativo al flusso della Protezione Civile (7.212 vs 9.212; -21.8%); i valori dell’Rt si riducono passando da 0.75 a 0.66 quello puntuale e da 0.76 a 0.70 quello medio. IL’Rt puntuale, significativamente inferiore a 1, risulta compatibile con lo Scenario 1 in base a quanto definito nel documento Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale;

l’incidenza settimanale regionale calcolata a partire dai dati notificati alla Protezione Civile da giovedì 15 aprile a giovedì 22 aprile risulta pari a 161.9 per 100.000 quindi inferiore al valore soglia di 250;

il tasso di occupazione dei posti letto in area medica scende da 61% a 47% mentre quello dei posti letto in Terapia Intensiva da 50% a 45%;

la valutazione della probabilità di diffusione risulta bassa, per la riduzione dell’incidenza e dei focolai nuovi e attivi; sono segnalate zero allerte; permane ancora alta la valutazione di impatto sui servizi ospedalieri con conseguente classificazione complessiva di rischio che resta, come la settimana precedente, moderata. Il Piemonte, considerato il valore dell’Rt puntuale significativamente inferiore a 1 (scenario 1) e in presenza di incidenza superiore a 50 casi per 100.000 ma inferiore a 250 da più di due settimane risulta classificato in area gialla;

in Piemonte, al 22 aprile, si conferma il trend in riduzione del numero di nuove diagnosi di COVID-19: la variazione percentuale calcolata fra due periodi consecutivi di sette giorni (15.4 - 21.4 vs 8.4 - 14.4) è pari a -19.1%, tenendo conto del ritardo di notifica si stima pari a -17.4%;

tutte le province presentano riduzione del numero dei casi nell’ultima settimana rispetto a quella precedente: la provincia che presenta il calo più consistente è Asti (-49%; -216 casi) mentre l’area dove si registra la riduzione minore è (-5%; -74

casi) è la città di Torino;

il tasso di incidenza regionale settimanale calcolato sulle nuove diagnosi dei giorni 15 - 21 aprile è di 159.7 casi per 100.000. Tutte le province presentano tasso di incidenza inferiore a 250 casi per 100.000 abitanti;

dalle relazioni pervenute dalle ASL nelle giornate del 20 e 22 aprile relative all'identificazione di nuovi focolai comunitari (dati comunicati all'ISS per il calcolo degli indicatori del Report 49 Monitoraggio Fase 2) e di aree territoriali in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 ha determinato alto rischio di diffusività o malattia grave, non si evidenziano situazioni critiche per cui viene segnalata la necessità di introdurre misure restrittive aggiuntive”.

In applicazione dell'ordinanza del Ministro della Salute del 23 aprile 2021, alla Regione Piemonte, dal 26 aprile 2021, si applicano le sole misure di contenimento del contagio applicabili alla cosiddetta “Zona gialla”, nei termini di cui ai decreti-legge 1 aprile 2021, n. 44, e 22 aprile 2021, n. 52.

Il provvedimento impugnato, mentre richiama i dati più favorevoli sulla base delle nuove risultanze e delle valutazioni degli organi tecnici, contraddittoriamente conclude per un obbligo di chiusura di tutti gli esercizi commerciali (anche alimentari) attivi in forma di media e grande Struttura di vendita per l'intera giornata del 1° maggio 2021 e giustifica la misura con generiche esigenze di “massima precauzione con finalità preventiva di igiene pubblica”, dichiarando anche di voler “contenere il contagio, evitando in particolare possibili assembramenti ed omissioni di cautele igienico sanitarie .. che potrebbero effettivamente verificarsi in corrispondenza della particolare ricorrenza festiva”.

L'art. 1 del sopra richiamato D.L. 52/2021 ha regolato in via preventiva anche la giornata del 1° maggio, assorbendo ogni potere regionale di intervento, per cui potere regionale è ammesso soltanto ove l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi sia superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina un alto rischio di diffusività o

induce malattia grave.

Dal 29 aprile 2021 a tutti i Comuni e Province della Regione si applicano, infatti, le misure della zona gialla, non essendo vigenti provvedimenti restrittivi per singole realtà locali (l'ultimo provvedimento adottato dalla Regione è il D.P.G.R. 24 aprile 2021 n. 51 che classificava in zona arancione la provincia di Cuneo fino al 28 aprile 2021).

L'impugnate provvedimento regionale disapplica quest'ultio presupposto e si pone in contraddizione con l'Ordinanza del Ministro della Salute 23 aprile 2021, che ha classificato la Regione Piemonte quale "zona gialla", tenuto conto che non appare accertata alcuna situazione tale da imporre ulteriori limitazioni.

Il provvedimento regionale impugnato vieta l'apertura di Medie e grandi strutture di vendita ma consente l'attività commerciale agli esercizi di vicinato, senza che stato dimostrato o, quantomeno esposta una condizione di plausibilità, (come si rimarca nel ricorso) che gli esercizi di dimensioni maggiori, che dispongono di spazi più ampi e consentono una maggiore rarefazione sociale, siano luoghi a maggiore rischio di contagio (ben diversa essendo la situazione dei centri commerciali, che rappresentano luoghi di aggregazione a prescindere dalle singole attività commerciali).

Appare, pertanto, immotivata e non coerente con le premesse di cui sopra la valutazione di necessità della misura precauzionale contenuta nell'atto impugnato, più rigorosa rispetto alla disciplina statale (che già contiene adeguate regole di rigore).

Sotto il profilo del danno grave ed irreparabile, appare condivisibile l'affermazione contenuto nel ricorso per cui nel territorio piemontese operano migliaia di esercizi commerciali in forma di media e grande struttura di vendita e centinaia di questi sono supermercati e ipermercati che, in vista del fine settimana, della giornata festiva e della graduale riduzione dei limiti agli spostamenti, hanno approvvigionato i punti vendita di generi alimentari, quasi sempre deperibili.

P.Q.M.

Accoglie la domanda di adozione di misure cautelari monocratiche e per l'effetto sospende l'efficacia del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte 29 aprile 2021 n. 52 con il quale si ordina la chiusura per la giornata del 1° maggio 2021 di tutte le medie e grandi Strutture di vendita site nel territorio regionale della Regione.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 26 maggio 2021.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Torino il giorno 30 aprile 2021.

**Il Presidente**  
**Vincenzo Salamone**

**IL SEGRETARIO**